

Prot. n. 4530/2006

Ai Direttori di Dipartimento
e,p.c. Ai Segretari di Dipartimento
e,p.c. Al Dirigente dell'Area Didattica e Ricerca
e,p.c. Al Responsabile dell'Ufficio Bilancio
e,p.c. Al Responsabile dell'Ufficio
Orientamento del Lavoro
e,p.c. Al Responsabile del Servizio Prevenzione
e Sicurezza
LORO SEDI

OGGETTO: Accesso presso le strutture dipartimentali di laureati per lo svolgimento di un periodo di studio e di ricerca di interesse personale.

Si informa che il Consiglio d'Amministrazione di questo Ateneo (seduta dell'1.2.2006) ha approvato i sottoriportati criteri per l'accesso, presso strutture dipartimentali universitarie, di soggetti laureati ("laureati frequentatori"):

- 1) l'accesso può essere garantito solamente a soggetti che hanno conseguito la laurea presso l'Università di Modena e Reggio Emilia;
- 2) il "laureato frequentatore" accede alla struttura dipartimentale, al solo scopo di effettuare un periodo di studio e di ricerca, di interesse personale, per una migliore qualificazione professionale. Pertanto, i "laureati frequentatori" non possono essere destinati per attività di didattica, attività assistenziale o, comunque, per compiti istituzionali;
- 3) il "laureato frequentatore" potrà accedere alla struttura dipartimentale per un periodo di tempo non superiore ad un anno accademico;
- 4) entro il **30 settembre** di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento delibera, nel limite della propria disponibilità di spazio e di attrezzature, il numero dei "laureati frequentatori" che si prevede di ospitare nel corso dell'anno accademico successivo. Tale numero dovrà essere comunicato agli uffici dell'amministrazione centrale entro il successivo **15 dicembre;**
- 5) il Consiglio di Dipartimento individua anche i professori di I e II fascia/ricercatori di ruolo presso questo Ateneo che seguiranno detti soggetti nel periodo di frequenza;
- 6) la struttura dipartimentale deve inoltre comunicare a questo Rettorato (Area Affari Generali e Legali) il numero a **consuntivo** dei "laureati frequentatori" oltre il relativo periodo di frequenza. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il **31 dicembre** dell'anno accademico successivo a quello di riferimento;
- 7) nel corso dell'anno accademico, il Consiglio del Dipartimento potrà ammettere "laureati frequentatori" anche in numero superiore a quello deliberato all'inizio dell'anno accademico,

- purchè nel rispetto delle capacità ricettive della struttura dipartimentale stessa. Di tale ammissione dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Rettorato (Area Affari Generali e Legali);
- 8) la struttura dipartimentale che autorizza la frequenza terrà agli atti le generalità del soggetto autorizzato, dell'oggetto dell'attività di studio/ricerca per la quale è autorizzata la frequenza e del relativo periodo;
 - 9) l'accesso è **subordinato al previo pagamento di un contributo** che resta ad esclusivo carico del "laureato frequentatore" e destinato alla copertura:
 - a) delle spese di "ospitalità" (spese di luce, di riscaldamento, etc.);
 - b) dei premi assicurativi per polizze "Infortuni" e "Responsabilità civile verso terzi";
 - 10) l'importo del contributo è determinato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo. Attualmente, il contributo a carico del "laureato frequentatore" risulta essere di Euro **40,00**, per un periodo di frequenza da 1 mese fino a 3 mesi; di euro **80,00** per un periodo di frequenza da 4 mesi fino ad 8 mesi; di euro **110,00** per un periodo di frequenza da 9 mesi a 12 mesi.
 - 11) il contributo di cui al punto 10) **non** è **rimborsabile** nel caso di interruzione, per qualsiasi motivo, della frequenza;
 - 12) il contributo di cui al precedente punto 10) dovrà essere versato dal "laureato frequentatore" al Dipartimento, che, a sua volta, provvederà a versarlo sul bilancio dell'amministrazione centrale, specificando la causale di versamento come segue: "Laureati frequentatori". Le modalità di rimborso all'amministrazione centrale verranno comunicate dall'Ufficio Bilancio con una successiva circolare.

Non sono considerati "laureati frequentatori", al fine dell'applicazione della presente circolare, i laureati autorizzati ad accedere alle strutture universitarie in qualità di: tirocinanti, di titolari di borse di ricerca e formazione avanzata; di titolari di assegni di ricerca o di borse di studio per la frequenza a scuole di specializzazione o, ancora, di altre tipologie di borse da fruirsi comunque presso l'Ateneo. Non sono considerati "laureati frequentatori" i laureati iscritti a corsi di studio attivati presso l'Ateneo stesso (per es. corsi di dottorato di ricerca, master universitari).

Il Consiglio d'Amministrazione ha inoltre deliberato che nel periodo transitorio (corrente a.a. 2005/2006), la frequenza dei laureati in parola, potrà essere autorizzata di volta in volta dal Direttore del Dipartimento interessato, compatibilmente con la capacità ricettiva del dipartimento medesimo; pertanto, già dalla data di ricevimento della presente, le SS.LL. potranno autorizzare l'accesso alla struttura dipartimentale di "laureati frequentatori", ciò previo pagamento del contributo di cui al punto 10). Del numero dei soggetti autorizzati all'accesso, dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Rettorato (Area Affari Generali e Legali), al fine, tra l'altro, di consentire all'Università l'attivazione, per conto dei "laureati frequentatori" delle coperture assicurative di cui al precedente punto 9b).

Distinti saluti.

f.to IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo Pellacani)